

N. R.G. 901/2024



Tribunale Ordinario di Novara
DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice del lavoro dott. Gabriele Molinaro,

visti gli atti della causa n. r.g. **901/2024**, pendente

tra

MASCIOTTA LUANA

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, anche nelle articolazioni territoriali USR
Piemonte – AT Novara

tutti coloro che sono inseriti, quale personale Ata, nelle medesime graduatorie di parte ricorrente,
che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso

RESISTENTI

letto il ricorso:

Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del 15/07/2025 alle ore 10:20 , presso il Tribunale di Novara — Baluardo A. Lamarmora n. 17, ala nord, primo piano, a cui le parti sono tutte tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dagli artt. 86, 417 e 417 *bis* c.p.c. o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina al ricorrente di notificare al Ministero convenuto il presente decreto, unitamente al ricorso introduttivo, entro dieci giorni dalla comunicazione.

In caso di notifica via PEC, il giudice invita la parte ricorrente a curare la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato **.eml** o **.msg**), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come **allegati**, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione; invita altresì la parte ricorrente a depositare stralcio del **registro pubblico** contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso.

ORDINA altresì al ricorrente, letta l'istanza di notificazione ai litisconsorti ex art. 151 c.p.c., di provvedere alla suddetta notificazione con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIM, dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei



provvedimenti impugnati (approvazione delle graduatorie definitive), l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n.... a n.... della graduatoria impugnata ovvero aventi il punteggio.... l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il testo integrale del ricorso, depurato dai dati personali diversi dal nome del ricorrente;

ordina al MI di pubblicare, senza oneri economici per la ricorrente, sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte della ricorrente, anche a mezzo PEC, di una copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'individuazione dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e l'individuazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi). Prescrive, inoltre, che il MIM resistente: - non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; - rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito, delle informazioni di cui sopra; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; - curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine perentorio di un mese dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine di ulteriori giorni quindici dal primo adempimento;

Novara, 05/10/2024

Il Giudice
dott. Gabriele Molinaro

